

‘Settimana romanistica’ – Religione e diritto romano. La cogenza del rito
(Gioia del Colle - Casamassima [BA], 9-11 gennaio 2014)

1. Dal giorno 9 al giorno 11 gennaio 2014 si è tenuta presso l’Università LUM ‘Jean Monnet’ di Bari, la ‘Settimana romanistica’, evento organizzato e diretto da Salvo Randazzo, ed articolato in due momenti.

Il primo momento si è svolto nella mattina di giovedì 9 gennaio con la *lectio magistralis* ‘*I percorsi della colpa*’, tenuta da Carlo Beduschi (Parma), presso la *Scuola di specializzazione per le professioni legali* dell’Università LUM, nella sede di Gioia del Colle. La lezione di Beduschi ha preso le mosse dalla constatazione che il termine ed il concetto di colpa, nel diritto romano come ancora oggi, assumono una difficile definizione giuridica. Il Relatore ha svolto considerazioni in merito alla responsabilità sia contrattuale che extracontrattuale, specificando come, nel linguaggio delle fonti giurisprudenziali romane, il verbo *oportere* rinviasse ad una valutazione di ragionevole esigibilità oggettiva ed il verbo *praestare* ad una valutazione basata sulle condizioni soggettive della persona alla quale era domandata la condotta qualificata. All’idea di colpa corrispondevano soltanto spazi di giudizio, in maniera non dissimile da quanto emerge dalla giurisprudenza della nostra Suprema Corte in due recenti pronunce ritenute esemplari (Cass. Civ., sez. Lavoro, 1 giugno 2006, n. 13053; Cass. Civ., sez. Lavoro, 14 aprile 2010, n. 8885).

2. La seconda parte della settimana romanistica ha avuto luogo nei giorni 10 ed 11 gennaio presso la Facoltà di Giurisprudenza della LUM, a Casamassima, nelle sale del Rettorato, dove si è svolto il Seminario ‘*Religione e diritto romano. La cogenza del rito*’. L’iniziativa ha coinvolto quattordici giovani studiosi di diverse università italiane, impegnati a presentare un progetto di ricerca concentrato sul rapporto tra religione e diritto romano, con specifico riguardo al rito ed alla ritualità, in una prospettiva comparatistica.

L’organizzatore Salvo Randazzo, dopo avere salutato i partecipanti, ha chiarito le modalità di svolgimento dei lavori e ha sottolineato l’aspirazione all’interdisciplinarietà come visuale avanzata per affrontare lo studio del diritto romano e del suo rapporto con la componente religiosa, in cui il rito rappresenta una chiave di lettura fino ad ora poco approfondita dalla dottrina.

Le presentazioni dei partecipanti sono state precedute da interventi – denominati ‘*Orientamenti*’ e avvenuti telematicamente attraverso una piattaforma di videoconferenza – di esperti delle discipline coinvolte, che hanno offerto ai giovani partecipanti indicazioni generali, di contenuto e di metodo, per lo svolgimento delle singole ricerche.

Il primo intervento, *Lo spazio del diritto e gli storici delle religioni*, è stato di Jörg Rüpke (Erfurt), che, come storico delle religioni e studioso di diritto religioso comparato, ha sottolineato l’intrinseco legame esistente tra diritto e storia religiosa, ammonendo a non dimenticare la componente antropologica del fenomeno religioso e a rifuggire dalle eccessive schematizzazioni.

La parola è poi passata all’ecclesiasticista Andrea Bettetini (Catania), che ha articolato le sue riflessioni su *Diritto romano e diritto canonico: un problema di prospettive*, in due punti. In primo luogo si è soffermato sul fondamento giuridico delle persecu-

zioni contro i cristiani, citando le testimonianze di Plinio ed un rescritto di Traiano, e sottolineando la specialità del trattamento riservato ai cristiani. Passando poi a parlare dell'editto di Costantino, il Relatore si è domandato se esso possa essere considerato un vero e proprio editto, o piuttosto – anche alla luce delle lettere di Costantino e di Licinio conosciute attraverso le testimonianze, rispettivamente, di Eusebio e di Lattanzio – di un protocollo tra i due imperatori, richiamando il concetto di *tranquillitas* e l'emersione di un'idea della libertà di coscienza – e specificamente di religione – quale bene pubblico.

La terza riflessione interdisciplinare è stata svolta dal filosofo del diritto Salvatore Amato (Catania), che ha proposto considerazioni su *Religione e diritto nelle corde del filosofo*. Partendo dal pensiero kantiano secondo cui «in paradiso non c'è diritto, ma solo giustizia», il docente ha trattato dell'esperienza del sacro, mettendo in luce il meccanismo carnefice/vittima ed il ruolo della religione come strumento in grado di attenuare l'aggressività individuale cementando i rapporti intersoggettivi e ha concluso con una riflessione sulla laicità dello Stato, quale strumento di mediazione in grado di mettere in luce il dualismo tra poteri.

Considerazioni spiccatamente romanistiche (*Religio e ius privatum*) sono state svolte da Francesco Arcaria (Catania). Arcaria ha proposto la ricostruzione di tre istituti – matrimonio, istituzione di erede e *mancipatio* – utilizzando quale chiave di lettura la rete di valori connessa ai *sacra* ed al regime del loro trasferimento, e ha poi concluso ammonendo i partecipanti a studiare il rapporto tra diritto e religione in una prospettiva pluridisciplinare, e a riaccostarsi allo studio delle opere della pandettistica tedesca, il cui indiscutibile e attuale valore non deve essere dimenticato.

3. La seconda parte del pomeriggio del 10 gennaio è stata dedicata alla presentazione dei progetti di ricerca dei giovani studiosi. Il primo ad intervenire è stato Francesco Alicino (Bari LUM), che trattando de *L'editto di Costantino e l'initium libertatis della chiesa cattolica*, ha parlato di 'svolta costantiniana' e ha analizzato talune prescrizioni contenute nel cd. editto di Milano, mettendo in luce tanto il rovesciamento del rapporto tra cristianesimo ed altre religioni e la rilevanza pubblico-civilistica assunta della chiesa cattolica, quanto l'emersione di un ordinamento pluriconfessionale, avente come obiettivo il mantenimento della *pax deorum*.

Nella ricerca dal titolo *La religione degli altri: tolleranza o repressione*, Aurelio Arnese (Bari), ha presentato la religione come un fenomeno di costume, illustrando come si riveli fuorviante l'utilizzo della dicotomia tolleranza/repressione. In un generale atteggiamento di apertura, la tutela della religione nazionale romana si concretizza in una reazione di matrice politica, volendosi evitare gli eccessi e le situazioni rischiose per l'ordine pubblico, prodotte da alcuni culti stranieri (Liv. 4.30.7.11; 25.1.6.12). In questa prospettiva vanno letti sia il *senatusconsultum de Bacchanalibus* (Liv. 39.8-18), sia il provvedimento di espulsione di Caldei e Giudei (Val. Max. 1.3.3), nonché le prime persecuzioni contro i cristiani.

Successivamente, Sergio Castagnetti (Napoli 'Federico II'), nella relazione dal titolo *Possibili implicazioni religiose di alcune norme delle leges libitinariae flegree*, ha analizzato alcune parti della colonna II della *lex libitina* epigrafica di Puteoli (linn. 3-7, 22 e 23), in cui si regolamenta l'attività lavorativa degli addetti alle pompe funebri. Nella

tesi di Castagnetti talune indicazioni tassative e taluni divieti imposti devono essere posti in collegamento con credenze e tradizioni rituali, sebbene ad una prima lettura del testo il legame con prescrizioni di tipo religioso non sia sempre immediatamente percepibile.

4. I restanti interventi si sono svolti nella mattinata dell'11 gennaio, ancora nella sede rettorale della LUM. Giovanni Turelli (Brescia), ha svolto le sue riflessioni (*Lo ius fetiale: tra religione e diritto?*) su due fonti – Cic. *rep.* 2.17.31 e Liv. 1.32.5 – in cui lo *ius fetiale* viene definito *religio*. Scopo dell'indagine è stato quello di indagare in maniera approfondita il significato della religione a Roma – risultando essa connotata da un forte ritualismo e da una rilevanza pubblicistica – con l'attenzione rivolta alle fonti letterarie che concorrono a descrivere l'intero apparato rituale feziale.

Concentrato sull'aspetto filologico è stato l'intervento di Fabrizio Chini (Trento), che ha riletto, attraverso le fonti letterarie, il binomio *ius e fas*, normalmente fatto coincidere con la distinzione tra diritto e religione (*Ius e fas. Aspetti rituali, giuridici e religiosi del binomio*). Chini ha sottolineato come, dall'originario utilizzo del termine *fas* in funzione predicativa, oltre che da altre considerazioni propriamente linguistiche, possano emergere importanti rilievi circa l'antico legame tra diritto civile e diritto sacrale. Un secondo momento della ricerca presentata da Chini attiene all'analisi di riti che permeano la vita pubblica del mondo romano, dall'età arcaica sino a quella imperiale.

La ricerca di Salvatore Cristaldi (Enna 'Kore'), dedicata a *La confarreatio*, si propone di sottoporre a revisione critica la tesi, assai consolidata in dottrina, secondo cui la *confarreatio* sarebbe stata sia una forma di matrimonio, sia un modo di acquisto della *manus* del marito sulla donna. Basandosi su fonti giuridiche (Gai 1.112; 1.136; *Tit. ex corp. Ulp.* 9.1) e letterarie (*ex multis*, Dion. Hal. 2.25.2-5; *Serv. ad Georg.* 1.31), Cristaldi ha ricostruito il rito della *confarreatio* come dotato di una funzione precipua, idonea a conferire rilevanza sociale e religiosa all'ingresso della donna nella casa del marito, mentre sarebbero stati la coabitazione e l' *affectio maritalis* gli unici elementi necessari a dare origine al legame coniugale.

Pure incentrato sulla tradizionale contrapposizione tra *ius e fas* è stato il lavoro (*Ius e fas: il caso del praetor che dicit ius nei dies nefasti*) di Marco Falcon (Padova), sulla scorta anche della famosa distinzione elaborata da Louis Gernet tra 'droit' e 'pre-droit'. Falcon, in particolare, ha proposto l'esame di un caso emblematico, quello del pretore che pronuncia i *tria verba* durante giorni *nefasti*, attraverso l'ausilio delle fonti letterarie e ricorrendo altresì all'esame dei concetti di *piaculum* e di *impietas*.

Nell'intervento *Principii di ius pontificium*, Lorenzo Franchini (Roma 'Europea') ha illustrato ai partecipanti il proprio originale tentativo, sinora mai abbozzato in dottrina, di elaborare i principi generali che avrebbero ispirato i pontefici nell'esercizio dell'attività di *interpretatio*. Negli esempi proposti da Franchini, l'analisi della produzione giurisprudenziale pontificale è stata condotta con particolare riguardo allo studio dei formulari sacerdotali.

La ricerca di Mattia Milani (Roma Tre) si è concentrata sulla *Rilevanza pubblica del culto di Fides*, nell'intento di studiare l'influenza del culto arcaico della *dea Fides*, dea comune ai popoli del Mediterraneo e tutrice dei rapporti intersoggettivi, sull'elaborazione romana del concetto normativo di *fides*. L'indagine proposta da Milani ha avuto

riguardo alle fonti letterarie (*in primis* basandosi su testi di Dionigi di Alicarnasso e di Livio), nonché alla monetazione di epoca augustea, dalla quale emerge una multiforme versione antropomorfizzata della dea.

L'intervento di Antonino Milazzo (Bari LUM), *Causa funeris e causa religionis: ipotesi ricostruttive sui sacra praticati dai collegia funeraticia*, è stato volto a ricostruire lo statuto dei *collegia funeraticia* attraverso l'esame di un'epigrafe di età adrianea contenente disposizioni relative a un collegio lanuvino di *cultores Dianae*, disposizioni che risultano coincidere con quanto affermato da Marciano in D. 47.22.1 pr. Lo scopo principale della ricerca di Milazzo è stato di indirizzare a verificare se i *collegia funeraticia* fossero autorizzati allo svolgimento di scopi di culto, come parrebbe emergere dal confronto con altre fonti sia epigrafiche che giurisprudenziali.

La relazione di Valerio Massimo Minale (Milano 'Bocconi'), dal titolo *Costantino, Strategio Musoniano e i manichei: ancora su Amm. Marc., Res gestae 15.13.2*, prende le mosse da un brano delle *Res gestae* di Ammiano Marcellino per descrivere un episodio avente come protagonista tale Strategio, incaricato da Costantino di indagare sulla setta dei manichei. La vicenda – ed in particolare le doti che le fonti riconoscono caratterizzanti il *comes* – ha consentito al Relatore di illustrare, nel quadro della situazione della Chiesa prima del Concilio di Nicea, la posizione costantiniana in merito alla repressione delle eresie, con specifico riferimento alla formalità del rito.

Elvira Quadrato (Bari LUM), nella relazione dedicata a *La nuova città: tra mores e ritus*, ha illustrato l'articolazione del binomio *ius* e *fas* nell'atto di fondazione di una città, che è fatto essenzialmente religioso, secondo quanto si apprende dalle testimonianze liviane e secondo quanto appare confermato ancora da Pomponio in D. 50.16.239.6.

L'intervento di Alberto Ramon (Milano 'Statale') è stato dedicato a *Il ruolo degli auguri nella Roma monarchica e repubblicana*; la ricerca è stata indirizzata all'approfondimento della reale funzione svolta dagli *augures*, esaminando le differenze intercorrenti tra *auguria* ed *auspicia* e concentrandosi sulla cerimonia di investitura del *rex*, in una prospettiva diacronica, dall'epoca più antica, in cui gli auguri erano cittadini privati dotati di prerogative magistratuali, alla più recente, quando essi assumono la forma di collegio istituzionalizzato.

Da ultimo, la relazione di Alessia Spina (Milano 'Bicocca'), dal titolo *Il diritto oltre la vita. Risvolti ideologico-religiosi del diritto successorio romano*, ha inteso approfondire, attraverso la lettura delle fonti letterarie, il significato della componente religiosa presente nei rituali testamentari più antichi, connessi alla trasmissione dei *sacra*, in relazione ai quali merita di essere approfondito il contenuto di alcune decisioni pontificali.

Conclusisi i lavori, l'organizzatore Salvo Randazzo ha nuovamente ringraziato i partecipanti per l'impegno e la serietà nell'elaborazione dei progetti di ricerca, i cui risultati saranno oggetto di pubblicazione in un volume collettaneo.

Alessia Spina
(Università di Milano 'Bicocca')
alessia.spina1@unimib.it